

17 GEN. 2024

310



## TRIBUNALE DI FOGGIA - SEZIONE LAVORO

Riunione ex art. 47 *quater* Ord. Giud..

In data 2.11.2023, la Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Foggia, dott.ssa Beatrice Notarnicola, ha indetto una riunione ai sensi dell'art. 47 *quater* Ord. Giud. e alla stessa, tenutasi il giorno 30.11.2023, ore 11.30, hanno partecipato i Giudici Togati assegnati alla Sezione in persona dei dottori Severino Antonucci, Mario De Simone, Monica Sgarro, Lilia Maria Ricucci, Ivano Caputo, Valentina di Leo, Angela Vitarelli, Aquilina Picciocchi, nonché la GOP dott.ssa Caterina Napolitano.

La dott.ssa Roberta Lucchetti ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla riunione per motivi di salute/ragioni personali.

La dott.ssa Azzurra de Salvia non ha partecipato in quanto in congedo per maternità.

Si discute in merito alle principali questioni concernenti il vasto contenzioso relativo alla carta elettronica del docente (cd. "CED"), soprattutto alla luce dei principi di recente affermati in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023.

Con riferimento all'individuazione delle supplenze ex art. 4 co. 1 e 2 L. 124/1999, che - secondo la S.C. - giustificano il pieno riconoscimento della Carta Docenti, si conviene di dare rilievo alla causale del contratto o, il che è lo stesso, al termine finale dello stesso (rispettivamente, 31 agosto e 30 giugno).

Quanto alle cc.dd. supplenze brevi o temporanee (ad esempio quelle conferite per esigenze sostitutive del personale assente) svolte nel medesimo anno, si conviene di dare rilievo alle situazioni in cui in cui la sommatoria dei relativi periodi, anche non continuativi, conduce ad un risultato di almeno 180 giorni, trattandosi di lasso temporale sostanzialmente pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche, come del resto già affermato da parte della giurisprudenza di merito.

In tutte le ipotesi appena considerate, si conviene di dare rilievo anche ai contratti con orario di lavoro ridotto (ovvero inferiore a 18 ore), apparendo prevalente il profilo della "annualità" della didattica.

Per quanto attiene alla verifica dell'inserimento del docente nel sistema scolastico, rilevante ai fini di del riconoscimento della tutela dell'adempimento in forma specifica, si prende atto della statuizione della S.C., secondo la quale tale inserimento deve sussistere al momento della decisione.

Pertanto si conviene che, nei casi di inapplicabilità del principio di non contestazione, si chiederanno chiarimenti alle parti, con eventuale invito delle stesse ad integrare la documentazione prodotta.

In merito, invece, alle domande risarcitorie, la Sezione riserva ogni valutazione all'esito di una futura riunione.

Si conviene, altresì, sull'opportunità/necessità di disporre la riunione dei giudizi ex art. 151 disp. att. c.p.c.

In linea di massima, si conviene di disporre la riunione dei giudizi introdotti dallo stesso ricorrente per azionare annualità diverse e, in caso di ricorrenti diversi, dei giudizi in cui i ricorrenti siano difesi dallo stesso avvocato e che risultino fissati alla medesima udienza, entro un limite massimo di 3/4 fascicoli e sempre che si tratti di questioni che non necessitano di approfondimento, anche istruttorio, e che non vi siano rilevanti profili di diversità delle questioni oggetto di esame, tali da far apparire non funzionale la riunione.

Quanto alle spese di lite, si conviene di liquidare:

per le cause in cui sono azionate fino a 2 annualità l'importo di €. 258,00;

per le cause in cui sono azionate più di 2 annualità l'importo di €. 1.030,00

con riconoscimento dell'aumento ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, di €200,00 per ricorrente/ogni singola posizione in caso di riunione di giudizi in cui sono state azionate una o due annualità e di €760,00 per ricorrente/ogni singola posizione in caso di riunione di giudizi in cui sono state azionate da 3 a 5 annualità.

Tanto in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale *"Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti"* ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).

A questo punto, esaurita la discussione sulle questioni concernenti il contenzioso relativo alla carta

Omissis

Alle ore 14:30, non essendovi ulteriori argomenti all'ordine del giorno o da trattare, la seduta viene sciolta.

Foggia, 30.11.2023

Il Magistrato verbalizzante

Dott.ssa Valentina di Leo

La Presidente

dott.ssa Beatrice Notarnicola

